




COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto
Settore Commercio



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° del



COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

Settore Commercio

INDICE

Titolo 1 – Disposizioni generali

- Articolo 1 - *Ambito di applicazione*
- Articolo 2 - *Definizioni*
- Articolo 3 - *Esercizio dell'attività*
- Articolo 4 - *Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza*
- Articolo 5 - *Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche*
- Articolo 6 - *Vendita per mezzo di veicoli*
- Articolo 7 - *Orari*

Titolo 2 - Mercati e Fiere

- Articolo 8 - *Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio*
- Articolo 9 - *Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere*
- Articolo 10 - *Assegnazione di posteggi in mercati e fiere di nuova istituzione*
- Articolo 11 - *Assegnazione dei posteggi riservati*
- Articolo 12 - *Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi*
- Articolo 13 - *Modalità di registrazione delle presenze*
- Articolo 14 - *Subingresso nel titolo abilitativo*
- Articolo 15 - *Spostamento del mercato e della fiera*
- Articolo 16 - *Miglioria e scambio di posteggi*
- Articolo 17 - *Mercati e fiere a carattere sperimentale*
- Articolo 18 - *Individuazione di nuovi mercati e fiere*
- Articolo 19 - *Mercati straordinari*
- Articolo 20 - *Funzionamento dei mercati e delle fiere*
- Articolo 21 - *Circolazione pedonale e veicolare*
- Articolo 22 - *Mercati e Fiere localizzazione e caratteristiche*

Titolo 3- Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato

- Articolo 23 - *Partecipazione*
- Articolo 24 - *Assegnazione dei posteggi*
- Articolo 25 - *Rinvio*
- Articolo 26 - *Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato: localizzazione e caratteristiche*

Titolo 4- Commercio itinerante

- Articolo 27 - *Abilitazione all'esercizio dell'attività*
- Articolo 28 - *Modalità di svolgimento*
- Articolo 29 - *Divieto dell'esercizio del commercio itinerante*



COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

Settore Commercio

Titolo 5 – Fiere Promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 30 - *Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee*

Articolo 31 - *Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi*

Articolo 32 - *Fiere promozionali a carattere sperimentale*

Articolo 33 - *Individuazione di nuove fiere promozionali*

Articolo 34 - *Circolazione pedonale e veicolare*

Articolo 35 - *Manifestazioni commerciali a carattere straordinario ed assegnazione dei posteggi*

Articolo 36 - *Fiere promozionali: localizzazione e caratteristiche*

Titolo 6 - Posteggi fuori mercato

Articolo 37 - *Assegnazione dei posteggi fuori mercato*

Articolo 38 - *Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi*

Articolo 39 - *Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale*

Articolo 40 - *Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato*

Articolo 41 - *Circolazione pedonale e veicolare*

Articolo 42 - *Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche*

Titolo 7 – Disposizioni finali e transitorie

Articolo 43 - *Tariffe per la concessione del suolo pubblico*

Articolo 44 - *Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo*

Articolo 45 - *Sanzioni*

Articolo 46 - *Disposizioni transitorie*

Articolo 47 - *Rinvio*



Titolo 1- Disposizioni generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 40, comma 5 della legge regionale 28/2005 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
2. Il regolamento è approvato dal Consiglio comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
- 3 Il regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. per **legge** la legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti);
 - b. per **commercio su aree pubbliche**, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree di proprietà pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
 - c. per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - d. per **piano**, il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 40 della legge;
 - e. per **mercato**, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - f. per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - g. per **fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - h. per **fiera specializzata nel settore dell'antiquariato**, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;
 - i. per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché' attività



COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

Settore Commercio

culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

j. per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

k. per **posteggio nel mercato, fuori mercato o nella fiera** le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione agli operatori;

l. per **autorizzazione e contestuale concessione pluriennale di posteggio**, l'atto rilasciato dal SUAP (Sportello unico attività produttive) competente per il territorio in cui ha sede il posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o nella fiera;

m. per **abilitazione all'esercizio itinerante**, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP competente per il territorio nel quale s'intende avviare l'attività;

n. per **concessione temporanea**, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario;

o. per **spunta**, l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati giornalmente i posteggi occasionalmente liberi nel mercato, nella fiera e fuori mercato;

p. per **presenze in un mercato, nella fiera e fuori mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;

q. per **miglioria**, la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di trasferirsi in un altro purché non assegnato;

r. per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato o in una fiera, di scambiarsi il posteggio;

s. per **attività stagionali**, le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

Articolo 3 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite e può svolgersi:

a) su posteggi dati in concessione;

b) in forma itinerante nelle aree dove è consentito l'esercizio con esclusione della giornata di mercoledì durante l'orario di svolgimento del mercato e fino alle ore 15;

2. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, qualora effettuato su posteggio e a SCIA, se effettuato in forma itinerante.

3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme



COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

Settore Commercio

vigenti in materia igienico sanitaria.

4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.

5. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del d.p.r. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta dagli organi di vigilanza e controllo.

6. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 40 bis e seguenti della legge.

Articolo 4 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40, comma 9 della legge si determina in 30 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica è dotata di almeno un servizio igienico-sanitario.

3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza.

Articolo 5 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e che comunque non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza.

3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata.

4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, prima delle ore 8,30 e sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo a chicchessia, nel rispetto delle normative a salvaguardia della quiete pubblica.

5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore è considerato assente a tutti gli effetti e sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

6. E' obbligatoria l'esibizione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività in originale qualora richiesto dagli organi di vigilanza.

7. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo



COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

Settore Commercio

di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.

Articolo 6 - Vendita per mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. Il comune può consentire il mantenimento nel posteggio senza la presenza di veicoli purchè con attrezzature idonee (banchi di vendita).

Articolo 7 - Orari

1. Gli orari dell'attività di vendita nei mercati, fiere, fiere promozionali e nei posteggi fuori Mercato nonché gli orari di entrata e di uscita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
2. Con provvedimento del sindaco sono determinati anche gli orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.

Titolo 2- Mercati e Fiere

Articolo 8 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Un medesimo soggetto può essere titolare o possessore al massimo di due concessioni di posteggio; se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento, o di tre, se il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento.
3. Nel caso di svolgimento di una fiera possono partecipare solo gli operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 9 - Assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati e nelle fiere

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nel mercato e nella fiera è effettuato, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
2. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

Il bando contiene:

- a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di



COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

Settore Commercio

- ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato o di una fiera di nuova istituzione;
- b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 38 della legge;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
 - d) il termine entro il quale il comune redige la graduatoria.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati e nelle fiere è presentata al SUAP competente per il territorio dove ha sede il posteggio a partire dal ventesimo giorno e fino al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando comunale nel B.U.R.T.;
4. In caso di pluralità di domande concorrenti l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere esistenti sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
- a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio, a partire dall'emanazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114;
 - b) ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo generale dell'Ente.
 - c) a parità di punteggio di cui alle lettere a) e b) precedenti, si procederà al sorteggio;
 - d) il criterio di assegnazione dei punteggi sarà comune in tutti i bandi emanati per i presenti motivi e deliberato con atto della Giunta Municipale.
5. Per aree localizzate nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, il bando può prevedere particolari forme di priorità nell'assegnazione del posteggio, stabilite successivamente alla scadenza delle date di cui all'articolo 46 e soltanto in fase di prima applicazione, l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
- a) maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio e calcolata come segue:
 1. anzianità d'iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
 2. anzianità d'iscrizione compresa tra 5 e 10 anni: 50 punti;
 3. anzianità d'iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.
 - b) anzianità acquisita nel mercato: nel posteggio al quale si riferisce la selezione, per quanto riguarda il mercato e maggior numero di presenze pregresse, per quanto riguarda la fiera: 40 punti a favore dell'operatore titolare della concessione scaduta;
 - c) altresì il bando può contenere le modalità e prescrizioni in carico all'aggiudicatario del posteggio, ed i tempi per la sua esecuzione, pena la revoca del posteggio, da



COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

Settore Commercio

assegnarsi al successivo avente diritto in graduatoria. In relazione i criteri vanno mantenuti anche in caso di sub ingresso.

6. Alle assegnazioni di posteggio successive a quella di cui al comma 5 si applicano i criteri di priorità di cui al comma 4.
7. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 può procedersi alla predisposizione di un bando per la miglioria riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio, sulla base di quanto previsto all'articolo 16.

Articolo 10 - Assegnazione di posteggi in mercati o fiere di nuova istituzione

L'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi nei mercati e nelle fiere di nuova istituzione sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

1. A parità di punteggio si applica il criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.
2. Inoltre, si terrà conto dei particolari criteri di priorità, quali ad esempio:
 - a) qualità dell'offerta, valutata in base alla vendita di prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy e prodotti della tradizione (5 punti);
 - b) tipologia del prodotto fornito, valutato in base all'impegno a consegnare la spesa a domicilio, alla vendita di prodotti pre-confezionati e seconda del target e dell'età della clientela, alla vendita on line o alla disponibilità all'effettuazione di orari alternativi o supplementari (3 punti);
 - c) utilizzo di strutture compatibili dal punto di vista architettonico con il territorio, quali banchi in legno, e/o ecocompatibili, o quali automezzi a basso impatto ambientale (2 punti);
 - d) per aree localizzate nel centro storico, o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, il bando può prevedere particolari forme di priorità nell'assegnazione del posteggio, stabilite dall'amministrazione, per motivi di pubblico interesse; altresì il bando può contenere le modalità e prescrizioni in carico all'aggiudicatario del posteggio, ed i tempi per la sua esecuzione, pena la revoca del posteggio, da assegnarsi al successivo avente diritto in graduatoria. In relazione i criteri vanno mantenuti anche in caso di sub ingresso.

Articolo 11 - Assegnazione dei posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:
 - a) dei soggetti diversamente abili ai sensi della legge 104/1992;
 - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della l.r. 45/2007, avente sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'Allegato B della l.r. 65/2014 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.
2. Possono essere riservati posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di



COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

Settore Commercio

sostegno all'impresoria giovanile.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

4. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:

a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;

b) dodecennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

5. In caso di sub ingresso, il subentrante dovrà avere le stesse caratteristiche del soggetto titolare della concessione;

6. Per tutti i soggetti assegnatari di posteggi riservati, è vietato il sub ingresso nel posteggio prima dei tre anni, pena la decadenza della titolarità del posteggio.

Articolo 12 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.

2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.

4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune e per posteggi localizzati nelle aree del Centro Storico per motivi di viabilità e di tutela ambientale.

Articolo 13 - Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione della titolarità all'esercizio del commercio.

2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita.

3. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente all'operatore assegnatario del posteggio;

4. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata parimenti a quella del mercato.

5. Agli operatori presenti sul posto, verrà comunque assegnata la presenza. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (neve, altre calamità, ecc.) comportino la non copertura



COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

Settore Commercio

dell'assegnazione dei posteggi in misura del 50%, l'assenza degli operatori assegnatari del posteggio sarà da considerarsi giustificata. Agli operatori presenti sul posto, verrà comunque assegnata la presenza.

Articolo 14 - Subingresso nel titolo abilitativo

1. Il subingresso per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di essa è soggetto a comunicazione da effettuarsi dal subentrante al SUAP competente per territorio, secondo i termini imposti dalla legge.
2. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
3. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 77, comma 2 bis e 2 ter della legge.
4. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 11, è consentito solo a favore di un altro soggetto aventi medesimi requisiti.

Articolo 15 - Spostamento del mercato e della fiera

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 6 della legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 40, comma 7 della legge, il comune può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni e le associazioni di cui al punto 1, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
3. In caso di spostamento anche di una parte del mercato o fiera, alla scelta dei nuovi posteggi saranno chiamati tutti gli operatori interessati dallo spostamento, dando priorità a quelli titolari del posteggio.
4. Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 16 - Miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il comune può indire un bando per la



COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

Settore Commercio

- miglioria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.
2. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno presentano domanda scritta al comune, nel termine indicato dal bando.
 3. I criteri per la miglioria del posteggio sono attribuiti secondo la seguente priorità:
 - a. maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nel mercato o fiera, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio;
 - b. maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dall'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto titolare della concessione di posteggio e cumulata con quella dell'eventuale dante causa cui è subentrato nella titolarità del posteggio.
 - c. Eventuali altri criteri di priorità verranno riportati nel bando.
 4. Informate le Associazioni di categoria, i posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglioria possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.
 5. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal responsabile del servizio a condizioni che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera.

Articolo 17 - Mercati e fiere a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 18 - Individuazione di nuovi mercati e fiere

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati e nuove fiere si tiene conto:
 - a. delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b. delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c. delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 19 - Mercati straordinari

1. Ai mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, possono partecipare gli operatori titolari di posteggio del mercato tradizionale;
2. L'Amministrazione provvederà a svolgere adeguata attività di informazione per ottenere istanze scritte da parte degli operatori commerciali interessati alla partecipazione al mercato straordinario;



COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

Settore Commercio

3. Nel caso in cui le domande di partecipazione richiedano un numero di posteggi inferiore a quella del mercato ordinario, l'Amministrazione provvederà ad una adeguata assegnazione dei posteggi secondo la graduatoria di anzianità lasciando come priorità la concessione del posteggio;
4. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 20 - Funzionamento dei mercati e delle fiere

1. L'accesso degli operatori titolari di concessione al mercato è dalle ore 7,00;
2. Le operazioni di spunta si svolgono all'orario di inizio del mercato, stabilito alle ore 8,00;
3. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, lo stesso potrà comunque essere svolto nelle giornate previste. Qualora ricada nei giorni del 1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 e 26 dicembre, 15 Agosto il mercato potrà svolgersi nel primo giorno feriale antecedente.

Articolo 21 - Circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento del mercato e della fiera sono interdette, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno/i giorni e gli orari di svolgimento del mercato o della fiera.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 22 – Mercati e Fiere: localizzazione e caratteristiche

1. L'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, saranno indicate con apposita scheda di cui all'allegato 1 facente parte integrante del presente regolamento su indirizzo della giunta comunale.

Titolo 3- Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato

Articolo 23 – Partecipazione

1. L'Amministrazione può prevedere l'istituzione di fiere specializzate nel settore dell'antiquariato.
2. Alle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.



COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

Settore Commercio

Articolo 24 - Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo a quanto stabilito all'art. 12 precedente

Articolo 25 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente titolo si rinvia alle disposizioni di cui al titolo 2.

Articolo 26 - Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato: localizzazione e caratteristiche

1. Qualora l'Amministrazione intenda istituire l'area di cui all'art. 24 comma 1, il presente regolamento verrà integrato con apposita scheda avente le stesse caratteristiche di quella indicata all'art. 22;
2. L'orario di funzionamento della fiera sarà stabilita con apposita ordinanza sindacale.

Titolo 4- Commercio itinerante

Articolo 27 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a provvedimento legittimante previsto dalle normative vigenti;
2. Il provvedimento legittimante abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante compreso nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e delle fiere, in ossequio a quanto disposto dalla legge.

Articolo 28 - Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. Non è consentito all'operatore di sostare nello stesso punto per più di un'ora; qualora ricorra l'ipotesi che allo scadere di tale termine vi siano ancora clienti da servire, l'operatore potrà continuare la sua permanenza per il tempo strettamente necessario a servirli.
4. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
5. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere.

Articolo 29 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è ammesso nel rispetto di quanto previsto dal C.d.S. ed in ossequio a quanto disposto all'art. 30;
2. Presso la Polizia Municipale/Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.



COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

Settore Commercio

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.

Titolo 5 - Fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 30 - Assegnazione dei posteggi nelle fiere promozionali e rilascio delle concessioni temporanee

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche ed iscritti nel registro delle imprese.
2. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate le concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.
3. Al fine dell'assegnazione dei posteggi il Comune formula la graduatoria sulla base del criterio della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente e, a parità, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. La fiera promozionale è gestita in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.
5. Per esigenze eccezionali possono essere organizzate fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previa consultazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 31 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo a quanto stabilito all'art. 12 precedente.

Articolo 32 - Fiere promozionali a carattere sperimentale

1. L'Amministrazione può prevedere l'istituzione di fiere promozionali a carattere sperimentale.
2. Alle fiere promozionali a carattere sperimentale partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 33 - Individuazione di nuove fiere promozionali

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere promozionali si tiene conto:
 - a. delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e



COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

Settore Commercio

- ambientale;
- b. delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
- c. delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 34 - Circolazione pedonale e veicolare

Si rimanda a quanto disposto all'art. 21 del Regolamento

Articolo 35 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario ed assegnazione dei posteggi

L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo a quanto stabilito all'art. 12 precedente

Articolo 36 - Fiere promozionali: localizzazione e caratteristiche

1. Qualora l'Amministrazione intenda istituire l'area per gli utilizzi di cui al titolo presente, il presente regolamento verrà integrato con apposita scheda avente le stesse caratteristiche di quella indicata all'art. 22
2. L'orario di funzionamento della fiera sarà stabilita con apposita ordinanza sindacale

Titolo 6 – Posteggi fuori mercato

Articolo 37 - Assegnazione dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel piano tenendo conto delle esigenze di traffico, viabilità ed urbanistica.
2. Il SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggio sulla base dei criteri di cui all'articolo 9.
3. Il bando per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

Articolo 38 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata per la sola giornata di svolgimento dell'attività sulla base del criterio del più alto numero di presenze, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa.
2. L'assegnazione dei posteggi avverrà secondo a quanto stabilito all'art. 12 precedente

Articolo 39 - Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione il consiglio comunale potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.



COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

Settore Commercio

Articolo 40 - Individuazione di nuovi posteggi fuori mercato

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi posteggi fuori mercato si tiene conto:
 - a. delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b. delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c. delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 41 - Circolazione pedonale e veicolare

Si rimanda a quanto disposto all'art. 21 del Regolamento

Articolo 42 - Posteggi fuori mercato: localizzazione e caratteristiche

1. Qualora l'Amministrazione intenda istituire l'area per gli utilizzi di cui al titolo presente, il presente regolamento verrà integrato con apposita scheda avente le stesse caratteristiche di quella indicata all'art. 22;
2. L'orario di funzionamento della fiera sarà stabilita con apposita ordinanza sindacale.

Titolo 7 - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 43 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 44 - Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

1. Per la sospensione e la revoca del titolo abilitativo, a seguito di esito negativo dell'obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Per la sospensione volontaria dell'attività si rinvia a quanto dalla normativa vigente.
3. Per la decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 45 - Sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente e ss.mm.ii.
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 105 bis e seguenti della legge.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14 bis della legge 125/2001.

Articolo 46 - Disposizioni transitorie

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 111 bis, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater le concessioni di posteggio attualmente esistenti nei mercati e nelle fiere sono così prorogate:
 - a. le concessioni di posteggio rilasciate, scadute e tacitamente rinnovate prima dell'8



COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

Settore Commercio






- maggio 2010 mantengono la loro efficacia fino alla naturale scadenza; qualora la naturale scadenza ricada nei successivi punti b) e c) le stesse sono prorogate, rispettivamente, fino al 7 maggio 2017 e al 4 luglio 2017;
- b. le concessioni di posteggio scadute dall'8 maggio 2010 in poi e già prorogate al 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate per 7 anni decorrenti dall'8 maggio 2010, vale a dire fino al 7 maggio 2017; lo stesso dicasi per le concessioni rilasciate dall'8 maggio 2010 in poi;
 - c. le concessioni di posteggio scadute dal 5 luglio 2012 in poi e nei 5 anni successivi sono prorogate fino al 4 luglio 2017.
2. La limitazione nella titolarità o nel possesso del numero delle concessioni di posteggio di cui all'articolo 32, comma 3 della legge si applica alla scadenza delle concessioni in essere.
 3. Nel caso in cui un medesimo operatore sia titolare o possessore di un numero di concessioni superiore a quello consentito alla scadenza della prima concessione dovrà scegliere a quale concessione rinunciare.

Articolo 47 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla legge.

PLANIMETRIA POSTEGGI MERCATO PITIGLIANO (GR)

Legenda:

	Settore merceologico "Produttori Agricoli"
	Area riservata invalidi
	Settore merceologico "Non alimentari"
	Settore merceologico "Alimentari"
	Area riservata imprenditoria giovanile

